

SOVVENZIONE SENZA PIANO A BREVE TERMINE CONSUMATORE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA GALILEO S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Corso Venezia 40 - 20121 - Milano (MI)

n. telefono e fax: tel. 02 7788731 - fax 02 77887351

email: info@bancagalileo.it

sito internet: www.bancagalileo.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano , Partita Iva e Codice Fiscale n. 03639870967

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 05587 - Cod. ABI 03267

Codice B.I.C.: GAEOITM1

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale: Euro 35.800.000,00 i.v.

Riservato all'Offerta Fuori Sede

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:

Cognome e Nome _____ Telefono _____

Sede _____ e-mail _____

Iscrizione ad Albi o elenchi _____

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco _____

Qualifica _____

CHE COS'E' LA SOVVENZIONE SENZA PIANO A BREVE TERMINE EROGATO AL CONSUMATORE (rimborso in unica soluzione del capitale e ratealmente degli interessi)

La sovvenzione senza piano a breve termine è un finanziamento, in euro o in divisa, senza piano di ammortamento.

La banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsare a scadenza del termine pattuito, con unico versamento il capitale finanziato Periodicamente invece il cliente rimborsa alla banca gli interessi calcolati secondo le condizioni di contratto.

Il tasso d'interesse che regola il rapporto può essere fisso o variabile.

Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" si applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 122, comma 1 (come derogato dal comma 1-bis) del citato D.Lgs. 385/93, di seguito elencati: **a)** finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, salvo che si tratti di contratti di credito a consumatori non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, ai quali si applicano le disposizioni relative al "Credito ai consumatori" anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro; **b)** contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; **c)** finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri

CMU0316 aggiornato al 01/10/2020

oneri; **d)** finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; **e)** finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; **f)** finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; **g)** finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione; **h)** finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; **i)** dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; **l)** finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; **m)** contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; **n)** iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; **o)** contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies del D.Lgs. 385/93.

Al consumatore viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che indica il costo totale del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

I TIPI DI SOVVENZIONE E I LORO RISCHI

Sovvenzione a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata della sovvenzione sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Sovvenzione a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati. Inoltre, nei finanziamenti che prevedono un tasso variabile indicizzato, costituito dal differenziale (spread) maggiorato dal valore del parametro scelto come riferimento, può essere pattuito in contratto che il tasso medesimo non possa in ogni caso essere inferiore allo spread, anche qualora il valore del predetto parametro scelto come riferimento dovesse scendere al di sotto dello zero. In questi casi, il tasso di interesse non può pertanto scendere al di sotto dello spread contrattualmente pattuito.

Per saperne di più:

La Guida pratica "Il credito ai consumatori in parole semplici", che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, e sul sito del finanziatore www.bancagalileo.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE LA SOVVENZIONE

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 50.000,00 di durata pari a 18 mesi con una periodicità Mensile della rata di soli interessi , fermo restando il rimborso in un'unica soluzione del capitale a scadenza.

Valore in %

Euribor 3M/360 Media Mese precedente
tasso fisso

10,5830

11,1380

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali , ad esempio, gli interessi di mora. Per le sovvenzioni a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

Nell'ipotesi sopra indicata, l'importo totale dovuto dal cliente è pari a
Euribor 3M/360 Media Mese precedente
tasso fisso

Euro
133.861,08
139.032,33

	VOCI	COSTI		
		valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)		
		Euribor 3M/360 Media Mese precedente	tasso fisso	
	Importo massimo finanziabile	commisurato agli investimenti da effettuare	commisurato agli investimenti da effettuare	
	Durata	18 mesi incluso eventuale periodo di preammortamento	18 mesi incluso eventuale periodo di preammortamento	
	Periodicità delle rate	Mensile	Mensile	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo %	9,0000	9,5000	
	Tasso di interesse effettivo annuo %	9,3807	9,9248	
	Indice di riferimento amministrato da	<p>Media mese precedente del tasso Euribor/360 a 3 mesi, pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 Ore o su altra stampa specializzata. Revisione del tasso: il primo giorno di calendario di ogni mese solare. EMMI (European Money Markets Institute)</p> <p>Se presente un indice di riferimento - l'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento dell'importo della rata (che aumenta nel caso di crescita dell'indice e che invece si riduce in caso di dinamica contraria). Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. <i>cap</i>) o minimi (cd. <i>floor</i>), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.</p>		
	Spread (<i>differenziale</i>)	+9,0000	+9,0000	
	Applicazione tasso di interesse in caso di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione	<p>Se previsto in contratto, il tasso variabile indicizzato - costituito dal differenziale (<i>spread</i>) maggiorato dal valore del parametro scelto come riferimento - non potrà in ogni caso essere inferiore allo spread contrattualmente pattuito, anche qualora il valore del predetto parametro scelto come riferimento dovesse scendere al di sotto dello zero.</p>		
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Civile	Anno Civile	
	Tasso di mora %	+2,0000 in maggiorazione al tasso contrattuale	+2,0000 in maggiorazione al tasso contrattuale	
	SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria %	2,0000
importo minimo			100,00	
importo massimo			99.999.999,00	
Spese per la gestione del rapporto		Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi)	1,10% dell'importo finanziato	
		Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00	
		Commissione di incasso rata:		
		- con addebito automatico in conto corrente	20,00	
		- con pagamento per cassa	20,00	
- con pagamento tramite SDD	0,00			
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)	2,00			
Spese per altre comunicazioni e informazioni	2,00			
Indennizzo dovuto per il caso di rimborso anticipato, totale o parziale	1,0000% del capitale anticipatamente rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, 0,50% se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno ¹			
Commissione per rata insoluta (max)	50,00			

¹ In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto nei casi previsti dall'art.125-sexies del D.lgs.385/1993.

		Oneri rinegoziazione/sospensione rate	50,00
		Comm.ne proroga preammortam./gestione s.a.l.	500,00
		Oneri accollo mutuo / finanziamento	1.000,00
		Oneri gestione pratica	150,00
		Certificazioni/attestazioni legate al mutuo	800,00
		Presenza d'atto di consenso a modif.societarie	500,00
		Svincolo riduzione/modifica vincolo assicurativo	150,00
		Fotocopia documenti con ricerca	20,00
		Diritto di conteggio prev.estinzione anticipata	250,00
		Oneri gestione pratica-spot	0,00

(*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
30/09/2020	Euribor 3M/360 Media Mese precedente	- 0,4900
31/08/2020	Euribor 3M/360 Media Mese precedente	- 0,4780
	tasso fisso	0,0000
	tasso fisso	0,0000

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Euribor 3M/360 Media Mese precedente

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Mensile per €50.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2,000% dopo 6 mesi(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2,000% dopo 6 mesi(*)
9,0000%	18	€ 2.979,89	€ 3.011,58	€ 2.979,89
%		€	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€

tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Mensile per €50.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2,000% dopo 2 mesi(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2,000% dopo 2 mesi(*)
9,5000%	18	€ 2.991,36	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€

(*) Solo per i finanziamenti che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancagalileo.it.

SERVIZI ACCESSORI

Può esser richiesta dalla Banca l'apertura di un conto corrente per il pagamento delle rate

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario

Imposte indirette

se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	45 giorni dalla presentazione documentazione
Disponibilità dell'importo	alla stipula, post acquisizione garanzie

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto; in tal caso ha, altresì, diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il finanziatore, ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato dai costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Ai sensi dell'art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993, l'indennizzo:

- non può comunque superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno;
- non può in ogni caso superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto;
- non è dovuto nei casi previsti dal citato art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993.

Recesso del cliente e della banca

Il consumatore può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto, inviando per iscritto, presso la succursale ove è costituito il rapporto, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso.

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che - incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la

CMU0316 aggiornato al 01/10/2020 pag. 6/8

restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità della sovvenzione

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;

la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Corso Venezia n. 40 - 20121 Milano dir.generale@bancagalileo.it oppure a dir.generale@legal.bancagalileo.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Costo totale del credito

Interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelli notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.

Importo totale del credito

Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.

Istruttoria

Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del finanziamento.

Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Spread (<i>differenziale</i>)	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito per il consumatore ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
Importo totale dovuto dal consumatore	Somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.